

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PECORARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1972

Integrazione della composizione del Consiglio provinciale di sanità di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, in attuazione della delega di cui all'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità, si è provveduto, tra l'altro, a dare una nuova disciplina agli organi consultivi di tale Ministero.

In particolare, è stata ampliata la sfera di competenza e modificata, altresì, la composizione del Consiglio superiore e del Consiglio provinciale di sanità.

Relativamente alla composizione del Consiglio provinciale di sanità vi è da rilevare che, mentre in esso è stata assicurata la presenza di un medico condotto, non è stata prevista la rappresentanza di « un veterinario condotto » nonostante il detto organo consultivo provinciale, ai sensi dell'articolo 11, n. 4), del citato decreto del Presidente della Repubblica del 1961, n. 257, avesse competenza ad esprimersi anche sui regolamenti comunali del servizio veterinario.

Vi è ancora da considerare che ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1963, n. 151, contenente benefici economici e giuridici in favore dei sanitari condotti, il Consiglio provinciale di sanità è chiamato ad esprimere il parere sui regolamenti concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico deliberati dai consigli comunali dai quali dipendono i sanitari medesimi.

Poichè tale parere comporta un'approfondita conoscenza dei problemi della categoria, si ravvisa l'opportunità di chiamare a far parte del Consiglio provinciale di sanità un veterinario condotto, analogamente a quanto previsto per i medici condotti.

Per le suesposte considerazioni è stato predisposto il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati nella V legislatura, con preghiera di volerlo approvare con la procedura di cui all'articolo 81 del nuovo Regolamento del Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La composizione del Consiglio provinciale di sanità, di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, è integrata con l'aggiunta di un veterinario condotto, su proposta del Consiglio dell'ordine dei veterinari della provincia.